



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge concernente "Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006)".

## **Testo ddl**

### **Art. 1**

#### **Organi dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006)**

1. L'articolo 6 della legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006) e successive modifiche ed integrazioni è modificato come segue:
  - a) La lettera a) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

“a) da un fondo di dotazione per il suo funzionamento costituito:

    - 1) dai trasferimenti a carico dei comuni ricadenti nell'ambito, sino al 100 per cento dell'importo del fondo;
    - 2) eventualmente, dai trasferimenti deliberati dalla Regione, sino ad un massimo pari al 20 per cento dell'importo dello stesso fondo;
    - 3) da una, eventuale, ulteriore quota di detto fondo a valere sulle tariffe ai sensi dell'articolo 154, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006”;
  - b) Al comma 6 le parole “Il rapporto di lavoro del direttore è disciplinato con contratto di diritto privato della durata di cinque anni, rinnovabile per una sola volta, ed ha il carattere dell'esclusività” sono sostituite dalle seguenti “Il rapporto di lavoro si configura come rapporto di lavoro autonomo al quale si applicano le disposizioni del titolo terzo del libro quinto del codice civile. Lo stesso è disciplinato con contratto di diritto privato della durata massima di tre anni e comunque non superiore alla durata in carica del Comitato istituzionale d'Ambito che lo ha nominato. In prima applicazione, nel caso dell'interruzione dell'attività di direttore generale in conseguenza del rinnovo del Comitato istituzionale d'Ambito, al direttore generale è assicurato comunque il trattamento economico nei ruoli dirigenziali dell'ente per un ulteriore anno o per il minor periodo sino alla conclusione del periodo contrattuale.”
  - c) Dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:

“6-ter. Fatto salvo quanto previsto dalla presente legge all'Ente di governo dell'ambito della Sardegna si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V e VI della parte II.”

**Art. 2**

**Comitato istituzionale d'ambito. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2015**

1. L'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2015 è modificato come segue:
  - a) La lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“b) due componenti scelti tra i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e della città metropolitana”;
  - b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I sindaci componenti del Comitato istituzionale d'ambito (CIA) sono nominati con metodo proporzionale e scrutinio di lista, secondo le modalità stabilite nello Statuto, dalle Conferenze territoriali di cui all'articolo 8 in seduta congiunta con voto proporzionale alle quote assegnate.”
  - c) Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

“2-bis. Ciascun sindaco componente del CIA può delegare un assessore o un consigliere del medesimo comune di cui è espressione.

2-ter. In attesa della modifica dello Statuto e fino all'elezione del nuovo comitato d'ambito, dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato stesso è composto da cinque membri:

    - a) il Presidente della Regione o un suo delegato;
    - b) un componente scelto tra i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e della città metropolitana;
    - c) un componente scelto tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti;
    - d) un componente scelto tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 3.000 abitanti e inferiore a 10.000 abitanti;
    - e) un componente scelto tra i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
  - 2-quater. I sindaci componenti del CIA, di cui al comma 2-ter, sono scelti dal Consiglio delle autonomie locali, in ciascuna categoria e fascia di appartenenza e nel rispetto dei criteri dallo stesso individuati, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di mancata designazione, il Presidente della Regione, sentito il Consiglio delle autonomie locali, assegna allo stesso



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

un termine di tempo di 15 giorni, per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Regione provvede direttamente. In attesa della nomina del CIA, il Comitato preesistente è prorogato per un termine di quarantacinque giorni e può adottare solo gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

- d) Al comma 5 le parole “il Consiglio delle autonomie locali provvede” sono sostituite dalle parole “le conferenze territoriali, in seduta congiunta provvedono”.
- e) Il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dalla scadenza del mandato o dalla decadenza, senza che le Conferenze territoriali, in seduta congiunta, abbiano provveduto alla nomina dei rappresentanti dei comuni nel Comitato, il Presidente della Regione, sentite le Conferenze territoriali, assegna alle stesse un termine di tempo di 15 giorni, per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Regione provvede direttamente alla nomina. Il Presidente della Regione provvede altresì alla proposta delle modifiche statutarie, a termini dell'articolo 6, comma 2, ed a convocare le Conferenze territoriali, in seduta congiunta, per gli adempimenti di cui all'articolo 7 comma 2.

**Art. 3**

**Esercizio del controllo analogo. Inserimento dell'articolo 7-bis della legge regionale n. 4 del 2015**

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2015 è aggiunto il seguente:

“Art. 7-bis

Esercizio del controllo analogo. Commissione per il controllo analogo

1. Qualora ne sussistano le condizioni di legge, l'esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi della normativa dell'Unione europea e statale per le società a totale capitale pubblico soggette al controllo analogo secondo il modello delle società “in house”, è svolto dai soggetti partecipanti all'Ente di Governo dell'ambito della Sardegna, purché soci del gestore unico del servizio idrico integrato e dalla Regione Sardegna, nei confronti del gestore unico del servizio idrico integrato tramite la Commissione per il controllo analogo, secondo le modalità previste dal presente articolo.
2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni partecipanti all'Ente di governo dell'Ambito e facenti parte, inoltre, dell'assemblea dei soci del gestore unico nominano, con quote di rappresentanza paritarie, quattro componenti della Commissione per il controllo analogo e la Regione nomina il quinto componente. Per assicurare uniformità di rappresentanza i singoli componenti la



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

commissione sono eletti, distintamente, dai sindaci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 7 comma 2-ter.

3. L'assemblea dei comuni è convocata, per la nomina dei componenti della Commissione per il controllo analogo, dal Presidente del CIA entro venti giorni dal suo insediamento. In caso di mancata convocazione il Presidente della Regione, sentito il Presidente del CIA, assegna allo stesso un termine di tempo di 15 giorni, per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Regione convoca direttamente l'assemblea dei comuni. La commissione opera con quote di rappresentanza paritarie e può avvalersi della struttura tecnica dell'EGAS nonché di esperti o società esterne. Tutti gli oneri inerenti al funzionamento della Commissione sono a carico del bilancio dell'EGAS; ai componenti della Commissione si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7.
4. L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione del gestore unico del servizio idrico integrato, è nominato dalla assemblea dei soci sulla base di terne di nominativi indicati dalla Commissione per il controllo analogo tra soggetti in possesso dei requisiti previsti per legge per tali cariche. Analogamente si procede per la nomina del collegio dei sindaci e per i revisori contabili. Il potere di rappresentanza della Regione per le predette nomine è pari al valore del limite massimo indicato all'articolo 15 ed è conseguentemente rideterminato il potere di rappresentanza dei restanti soci in proporzione al valore azionario posseduto”.

**Art. 4**

**Personale dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 4 del 2015**

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 4 del 2015 le parole “ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in base alle quote di partecipazione di ciascuno di essi all'Ente di governo dell'ambito” sono sostituite dalle seguenti “ed alla Regione secondo quanto previsto dall'articolo 6 comma 4.”

**Art. 5**

**Funzioni regionali. Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2015**

1. L'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2015 è sostituito dal seguente:

**“Art. 12**

**Funzioni regionali**

1. La Giunta regionale, in attuazione dei propri atti generali di pianificazione e di programmazione del territorio e di utilizzo delle risorse idriche, approva le linee guida di programmazione, pianificazione e indirizzo del servizio idrico integrato; la deliberazione è adottata previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro il termine di quindici giorni, decorso il quale se ne prescinde.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

2. Le linee guida sono adottate entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e aggiornate, anche parzialmente, almeno ogni tre anni secondo la procedura di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale esercita le funzioni di controllo aventi riguardo alla verifica:
  - a) della compatibilità dei programmi di intervento predisposti dall'Ente d'ambito con le predette linee guida;
  - b) dello stato di attuazione dei piani, dei programmi e dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi assicurati agli utenti;
  - c) del regolare funzionamento dell'ente e del corretto impiego delle fonti di finanziamento pubbliche.
4. Tali funzioni sono esercitate sulla base di apposita relazione, riguardante i punti di cui al comma 3, predisposta dal direttore generale dell'EGAS e approvata dal CIA, da presentarsi entro il 30 giugno di ogni anno alla Giunta regionale. L'Ente di governo dell'Ambito mette inoltre a disposizione delle competenti strutture regionali ogni altro atto e documento richiesto per l'esame ed approvazione della relazione da parte della Regione.
5. Nei casi di ritardo o di omissione da parte dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna il Presidente della Regione, assegna allo stesso un termine di tempo di 15 giorni, per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Regione provvede in via sostitutiva, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta.
6. Il Comitato istituzionale d'ambito è sciolto con decreto del Presidente della Giunta regionale adottato previa delibera di Giunta e comunicato al Consiglio regionale:
  - a) per gravi o persistenti violazioni di legge o di regolamento;
  - b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento dell'Ente;
  - c) per manifesta inosservanza delle direttive degli organi regionali.
7. Con il medesimo decreto è nominato il commissario che svolge le funzioni del Comitato fino alla sua ricostituzione e sono indette, per una data non successiva ai tre mesi dallo scioglimento, le procedure per la ricostituzione del medesimo Comitato”.

**Art. 6**

**Principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza. Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2015**

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2015 le parole “nel limite massimo del 49 per cento del capitale sociale” sono sostituite dalle parole “nella misura del 20 per cento del capitale sociale”.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

2. Dopo il comma 1 dell'art. 15 sono aggiunti i seguenti:

1-bis. Nell'Ambito territoriale ottimale di cui al comma 1 rimangono in ogni caso ferme, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 147, comma 2-bis, lettere a) e b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le gestioni esistenti svolte in forma autonoma tramite affidamento o in via diretta o attraverso convenzioni stipulate dai comuni con altri enti locali o gestori.

1-ter. Ai fini dell'articolo 147, comma 2-bis, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si considerano positivamente verificati e assentiti, nel periodo della sua vigenza, i requisiti di cui all'articolo 148, comma 5 del medesimo decreto, quando la gestione sia iniziata prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sia in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 7**

**Abrogazioni e norme transitorie. Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 4 del 2015**

1. All'articolo 18 della legge regionale n. 4 del 2015:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Abrogazioni e norme transitorie".

b) Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. L'articolo 6 comma 4, lettera a), numero 2) acquisisce efficacia con la copertura finanziaria stabilita con la legge regionale di bilancio".

**Art. 8**

**Abrogazioni**

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2015 è abrogato.

**Art. 9**

**Norma finanziaria**

1. L'Amministrazione regionale attua la presente legge senza far derivare ulteriori nuovi oneri a carico del bilancio regionale vigente.

**Art. 10**

**Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).